

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA

DECRETO N. 39

DEL 28.07.10

Oggetto: Piano Stralcio “Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni” (PDER - DCI 65/00 e 73/00; DCRT 259/00, DCRL 15/01).
Modifiche puntuali aventi esclusivo carattere di “adeguamento tecnico” agli art. 5, 6, 7, 8, 10 e 12 Norme di Attuazione (NdA) ai sensi art. 14 comma 2 NdA stesse.
Adozione di criteri operativi dell’art. 7, comma 1, paragrafo “Fattore L 7,5”, ultimo capoverso, per la definizione di un fattore L ridotto.

Allegati parte integrante: n. 1

Il Segretario Generale

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (GU 14.04.06) recante “*Norme in materia ambientale*”, la cui Parte III “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dell’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*” è entrata in vigore il 29.04.06;

Visto in particolare, l’art 63 del suddetto Decreto Legislativo, che prevede la soppressione delle Autorità di Bacino ex L. 183/89 e l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali, nonché l’emanazione di apposito D.P.C.M. volto a disciplinare il trasferimento di funzioni e il periodo transitorio;

Visto il Decreto Legge 30.12.08, n. 208, (G.U. n. 304 del 31.12.08), recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*”, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.02.09, n. 13, ed in particolare il comma 1 dell’art. 1, che sostituisce il comma 2 bis dell’art. 170 del D. Lgs. 152/06 e dispone la proroga delle Autorità di Bacino ex L. 183/89 fino all’entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 63 del medesimo D. Lgs. 152/06, sopra citato;

Considerato che il DPCM di cui sopra non risulta a tutt’oggi emanato e non sono state quindi costituite le Autorità di Bacino distrettuale;

Vista l’intesa “*Continuità delle funzioni dell’Autorità di Bacino interregionale del Fiume Magra*” sottoscritta ai sensi della LRL n.10/08 e della DGRT. n. 355/06 dalle Regioni Toscana e Liguria in data 04/06/2008, con la quale le due Regioni, richiamato il Protocollo d’Intesa approvato con DCRT 371/96 e DCRL 10/97 per la costituzione dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra e per disciplinare lo svolgimento delle funzioni amministrative relative al bacino stesso, concordano e convergono circa la necessità di continuare ad assicurare la continuità degli organi ed il proseguimento nell’esercizio delle funzioni di questa Autorità di Bacino, assumendone gli oneri conseguenti e mantenendo in essere gli accordi già definiti;

Viste le Delibere n. 65 del 24.02.00 e n. 73 del 14.03.00 del Comitato Istituzionale di questa Autorità di Bacino, recanti “*Adozione del Piano Stralcio Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni*”, (nel seguito PDER) rispettivamente per i territori toscano e ligure del bacino del Fiume Magra;

Viste le Delibere di Consiglio Regionale della Toscana n. 259 del 13.12.00, pubblicata sul BURT parte II n. 3 del 17.01.01 e del Consiglio Regionale della Liguria n. 15 del 21.04.01, pubblicata sul BURL parte II n. 21 del 23.05.01, relative all’approvazione del Piano Stralcio “*Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni*” rispettivamente per i territori toscano e ligure del bacino del Fiume Magra;

Rilevato che l’art. 14 comma 2 delle Norme di Attuazione (NdA) di tale Piano Stralcio prevede che “*Verifiche e modifiche puntuali aventi esclusivamente carattere di adeguamento tecnico possono essere adottate dal Comitato Tecnico dell’Autorità di bacino per rispondere all’emergere di problematiche specifiche, a nuove esigenze o all’acquisizione di nuove conoscenze*”;

Visto l'atto di approvazione del Comitato Tecnico n. 673, assunto nella seduta del 27.07.10, relativo all'approvazione di modifiche puntuali, aventi esclusivamente carattere di "adeguamento tecnico", agli art. 5, 6, 7, 8, 10 e 12 NdA PDER, finalizzate a:

- Individuare gli elementi sulla base dei quali il Comitato Tecnico esprime i pareri previsti dagli art. 5 comma 2, 6 comma 2 lett. a) e b), 8 comma 1, 10 comma 1 e 12 comma 2 lett. d) NdA PDER;
- Sostituire, all'art. 7 comma 1 paragrafo "Fattore L7,5" la parola "rilascio" con la parola "restituzione", per maggiore chiarezza;
- Definire, al paragrafo "Fattore L7,5 del comma 1 dell'art. 7, i criteri operativi sulla base dei quali il Comitato Tecnico fissa il valore del Fattore L *"commisurato agli effettivi apporti degli affluenti e alla loro distanza dall'opera di presa"*, nel caso di richiesta di riduzione di tale fattore avanzata dal proponente, qualora ricorrano le condizioni di cui al medesimo paragrafo;

Considerato che le modifiche alle NdA PDER oggetto del presente atto riguardano, in particolare, le seguenti disposizioni:

- all'art. 5 comma 2, l'introduzione, dopo le parole "*del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino*" delle parole "*che si esprime tenendo conto dell'entità dell'attingimento nonché delle ripercussioni sul corso d'acqua e formulando eventuali prescrizioni*";
- all'art. 6 comma 2 ultimo capoverso, l'introduzione, dopo le parole "*del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino*" delle parole "*che si esprime, nel caso della lettera a), tenendo conto degli effettivi apporti degli affluenti e della distanza della loro confluenza dal punto di restituzione e, nel caso della lettera b), tenendo conto dell'entità dell'attingimento nonché delle ripercussioni sul corso d'acqua, formulando in entrambi i casi eventuali prescrizioni*";
- all'art. 7, comma 1, paragrafo Fattore L7,5 (Lunghezza), primo capoverso, la sostituzione della parola "rilascio" con la parola "restituzione" nonché l'introduzione, dopo le parole "*agli effettivi apporti degli affluenti e alla loro distanza dall'opera di presa*" delle parole "*sulla base dei criteri operativi adottati dal Comitato Tecnico*";
- all'art. 8, comma 1, ultimo capoverso, l'introduzione, dopo le parole "*previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino*" delle parole "*che si esprime tenendo conto della rilevanza e significatività di tale comprensorio irriguo e del tipo di colture*";
- all'art. 10, comma 1, ultimo capoverso, l'introduzione, dopo le parole "*dietro parere vincolante e obbligatorio del Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino*" delle parole "*che si esprime tenendo conto dell'efficacia e funzionalità delle soluzioni tecniche proposte, anche in funzione dello stato dei luoghi e del corso d'acqua e della sua significatività, nonché delle eventuali difficoltà d'accesso, in termini di affidabilità nel tempo dei dati rilevati*";
- all'art. 12 comma 2 lett. d), l'introduzione, dopo le parole "*sentito il parere vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino*", delle parole "*che si esprime tenendo conto della rilevanza della derivazione e delle tempistiche indicate nel crono programma*";

Visti i criteri operativi di cui sopra, per la definizione del fattore L ridotto, riportati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che il Comitato, contestualmente all'approvazione delle modifiche puntuali alle NdA PDER di cui sopra, ha dato mandato al Segretario Generale:

- di adottare le stesse con proprio atto, dandone comunicazione al Comitato Art. 14 comma 2 NdA Piano Stralcio "Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni". (DCI 65/00 e 73/00, DCRT 259/00, DCRL 15/01). Modifiche puntuali aventi esclusivo carattere di "adeguamento tecnico" agli art. 5, 6, 7, 8, 10 e 12 delle stesse NdA. Adozione di criteri operativi dell'art. 7, comma 1, paragrafo "Fattore L 7,5", ultimo capoverso, per la definizione di un fattore L ridotto.

Istituzionale;

- di provvedere alla trasmissione del proprio atto agli Enti Locali competenti in materia e territorialmente interessati, nonché all'inserimento dell'atto stesso nel sito web dell'Autorità di Bacino;

Preso atto, altresì, che il Comitato ha stabilito che le modifiche puntuali ad esclusivo carattere di adeguamento tecnico alle NdA PDER, di cui all'approvazione n. 673 del 27.07.10 citata, assumono efficacia all'atto del ricevimento del relativo atto del Segretario Generale da parte degli Enti interessati;

Ritenuto pertanto di adottare le modifiche puntuali, aventi esclusivo carattere di adeguamento tecnico, alle NdA PDER, di cui all'atto n. 673 del 27.07.10 del Comitato Tecnico, sopra indicate;

Considerato che il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale di questa Autorità di Bacino con Delibera n° 225 del 27.08.2009 del Comitato Istituzionale;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa,

1. di adottare le seguenti modifiche, aventi esclusivamente carattere di adeguamento tecnico, alle NdA Piano Stralcio "Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni", (DCI 65/00 e 73/00, DCRT 259/00, DCRL 15/01):
 - a) all'art. 5 comma 2, dopo le parole "*del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino*" sono inserite le parole "*che si esprime tenendo conto dell'entità dell'attingimento nonché delle ripercussioni sul corso d'acqua e formulando eventuali prescrizioni*";
 - b) all'art. 6 comma 2 ultimo capoverso, dopo le parole "*del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino*" sono inserite le parole "*che si esprime, nel caso della lettera a), tenendo conto degli effettivi apporti degli affluenti e della distanza della loro confluenza dal punto di restituzione e, nel caso della lettera b), tenendo conto dell'entità dell'attingimento nonché delle ripercussioni sul corso d'acqua, formulando in entrambi i casi eventuali prescrizioni*";
 - c) all'art. 7, comma 1, paragrafo Fattore L7,5 (Lunghezza), primo capoverso, la parola "*rilascio*" è sostituita con la parola "*restituzione*" e all'ultimo capoverso, dopo le parole "*agli effettivi apporti degli affluenti e alla loro distanza dall'opera di presa*" sono inserite le parole "*sulla base dei criteri operativi adottati dal Comitato Tecnico*";
 - d) all'art. 8, comma 1, ultimo capoverso, dopo le parole "*previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino*" sono inserite le parole "*che si esprime tenendo conto della rilevanza e significatività di tale comprensorio irriguo e del tipo di colture*";
 - e) all'art. 10, comma 1, ultimo capoverso, dopo le parole "*dietro parere vincolante e obbligatorio del Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino*" sono inserite le parole "*che si esprime tenendo conto dell'efficacia e funzionalità delle soluzioni tecniche proposte, anche in funzione dello stato dei luoghi e del corso d'acqua e della sua significatività, nonché delle eventuali difficoltà d'accesso, in termini di affidabilità nel tempo dei dati rilevati*";
 - f) all'art. 12 comma 2 lett. d), dopo le parole "*sentito il parere vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino*", sono inserite le parole "*che si esprime tenendo conto della rilevanza della derivazione e delle tempistiche indicate nel crono programma*";

- 2 di adottare in via sperimentale, come stabilito dal Comitato Tecnico, i criteri applicativi per la determinazione di un fattore L7,5 ridotto come riportati nell'allegato parte integrante del presente atto;
- 3 di trasmettere il presente atto mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai seguenti Enti, in quanto territorialmente interessati e competenti in materia:
Provincia di Massa – Carrara – Settore Difesa del Suolo
Provincia di Lucca – Settore Difesa del Suolo
Provincia della Spezia, Area Difesa del Suolo
Provincia di Genova, Area Difesa del Suolo
5. di dare atto che le modifiche di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di trasmissione dello stesso agli Enti sopraelencati;
6. di dare comunicazione del presente atto al Comitato Istituzionale;
7. di rendere pubblico il presente provvedimento mediante inserimento nel sito internet dell'Autorità di Bacino, nonché mediante pubblicazione in elenco sui Bollettini Ufficiali della Regione Toscana e della Regione Liguria.

Il Segretario Generale
(Ing. Alessandro Fignani)

AF/am
Dec_39_10_adequamento_NdA_PDER_II

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 39 DEL 28.07.10


ALLEGATO

Piano Stralcio “Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni” Art. 7, comma 1, Paragrafo “Fattore L7,5”

CRITERI OPERATIVI PER LA DEFINIZIONE DEL FATTORE L7,5 RIDOTTO

Nello schizzo sotto riportato sono illustrate graficamente le diverse grandezze utilizzate nel testo.

- P: punto di presa, a cui corrisponde una portata media annua Q_p
- SP: bacino sotteso al punto di presa
- R: punto di restituzione, a cui corrisponde una portata media annua Q_r
- SR: bacino sotteso al punto di restituzione
- D: distanza presa – restituzione, misurata lungo l’alveo
- d: distanza presa – confluenza con corso d’acqua avente ordine di Strahler pari o superiore a quello del corso d’acqua interessato dalla presa



Una volta verificata la sussistenza dei requisiti dimensionali necessari per l’ammissibilità dell’istanza, (superficie del bacino sotteso fra presa e restituzione pari ad almeno la metà del bacino sotteso alla presa, ovvero $SR - SP \geq 0,5 SP$) si considera il fattore L che dovrebbe essere applicato (distanza D, in Km, misurata lungo l’alveo del corso d’acqua interessato dalla derivazione, fra opera di presa e restituzione), determinando così l’incremento percentuale del DMV (7,5 % per ogni Km di tratto sotteso).

Nel caso in cui tale fattore (o distanza D) discenda dall’applicazione della formula di cui al comma 3 art. 6 in quanto l’impianto è ammissibile in deroga, si determina invece, per differenza, il suo “incremento” rispetto al fattore L “ordinario”. In tal caso, al fine di garantire comunque il rispetto della norma, il fattore L stabilito dal Comitato deve risultare superiore a quello “teorico” dovuto al solo impianto in esame.

Poiché il nuovo fattore L7,5 da determinarsi da parte dell’AdB deve essere “*commisurato agli effettivi apporti degli affluenti e alla loro distanza dall’opera di presa*”, si procede con i seguenti criteri operativi, che tengono conto di tali aspetti.

A) Caso normale (art. 7, Fattore L7,5, ultimo periodo)

1) Si suddivide l'incremento del DMV comportato dal fattore L in due metà.

2) una metà di tale incremento è ridotta ("sconto") in misura proporzionale al rapporto fra le portate medie annue stimate con il modello idrologico MOBIDIC al punto di restituzione ed al punto di presa, come di seguito indicato.

Nel caso particolare in cui la restituzione non avvenga sul medesimo corso d'acqua si considera la portata media annua alla confluenza del corso d'acqua interessato con l'asta idrica principale.

Applicando alle portate la condizione di ammissibilità della domanda, riferite alle superfici dei bacini sottesi all'opera di presa ed alla restituzione, si ottiene che:

$$Q_R - Q_P \geq 0,5 Q_P$$

che può essere scritta come:

$$Q_R / Q_P \geq 1,5.$$

Allora:

– per $Q_R - Q_P \geq 3 Q_P$ (cioè $Q_R / Q_P \geq 4$)

si sconta **tale metà per intero**. In altre parole, poiché nel tratto presa-restituzione si immettono affluenti con notevole portata, al fattore L non si applica la frazione di incremento attribuibile agli "effettivi apporti degli affluenti").

– per $0,5 Q_P \leq (Q_R - Q_P) \leq 3 Q_P$

cioè per (Q_R / Q_P) compreso tra 1,5 e 4 (differenza $4 - 1,5 = 2,5$)

si distribuisce proporzionalmente il 50% di sconto disponibile (sull'intero incremento), cioè:

$$\text{sconto \%} = [(Q_R / Q_P) - 1,5] \times 50 / 2,5$$

Ad es. per:

Q_R (l/s)	Q_P (l/s)	Sconto %
150	100	$[(150/100) - 1,5] \times 50 / 2,5 \rightarrow 0 \%$
200	100	$[(200/100) - 1,5] \times 50 / 2,5 \rightarrow 10 \%$
300	100	$[(300/100) - 1,5] \times 50 / 2,5 \rightarrow 30 \%$
400	100	$[(400/100) - 1,5] \times 50 / 2,5 \rightarrow 50 \%$

3) L'altra metà dell'incremento del DMV comportato dal fattore L è ridotta ("sconto" solo se nel tratto sotteso alla derivazione si immettono affluenti con ordine di Strahler pari o superiore a quello del corso d'acqua interessato dalla derivazione. L'entità della riduzione è inversamente proporzionale alla percentuale di tratto sotteso fra opera di presa e immissione dell'affluente. In altre parole, l'incremento di L attribuibile al fattore "distanza" non si applica se un affluente con ordine di Strahler pari o superiore a quello del corso d'acqua interessato dalla derivazione si immette praticamente in coincidenza della presa (in quanto l'impoverimento di portata conseguente alla derivazione è immediatamente reintegrato dall'affluente). L'incremento di L attribuibile al fattore distanza, invece, si applica per intero se l'affluente con ordine di Strahler pari o superiore a quello del corso d'acqua interessato dalla derivazione si immette praticamente in coincidenza della restituzione (in quanto l'impoverimento di portata conseguente alla derivazione si estende all'intero tratto presa-restituzione, senza essere reintegrato da affluenti di rilievo).

Per il calcolo, ponendo pari ad 1 la distanza D ed esprimendo d come frazione di D (variabile pertanto da 0 a 1), si ripartisce il 50% di sconto disponibile (sull'intero incremento) in maniera inversamente proporzionale a d, cioè:

$$\text{sconto \%} = (1-d) \times 50$$

Ad es. per:

d	1-d	Sconto %
0	1	50
0,2	0,8	40
0,4	0,6	30
0,6	0,4	20
0,8	0,2	10
1	0	0

Il fattore L7,5 non è ridotto in alcun modo se nel tratto sotteso si immettono soltanto tributari di ordine di Strahler inferiore a quello del corso d'acqua interessato.

B) Impianto ammissibile in deroga (art. 6, comma 2, lett. a) e art. 6 comma 3)

1) Nel caso particolare di impianto ammissibile in deroga (art. 6 comma 2 lett. a) NdA, con fattore L calcolato applicando la formula di cui all'art. 6 comma 3 NdA – $2D1 + D2 - D3$), si applicano le stesse procedure dei precedenti punti 1, 2 e 3, ma lo "sconto" percentuale risultante si applica non all'intero fattore L7,5, bensì all'incremento supplementare di tale fattore derivante dalla formula di cui all'art. 6 comma 3 NdA (rispetto alla normale formula dell'art. 7, Fattore L7,5). Ciò al fine di garantire comunque il rispetto della norma, che prevede una penalizzazione del fattore L per gli impianti ammissibili, in deroga al divieto generale.